



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 5 marzo 2020, n.12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), “*cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”, e in particolare:

- a) l’art. 63 il quale dispone che “[...] *Il Ministro della pubblica istruzione d’intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l’Anagrafe nazionale delle ricerche*”;
- b) l’art. 64, il quale tra l’altro, ai commi 1, 2 e 3, dispone che “*All’Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. [...] Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell’anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all’Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l’attività di ricerca.*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 Aprile 2021, n. 564, che aggiorna i criteri di iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche, costituita a norma dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e istituisce una specifica Sezione, denominata “*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 Aprile 2022, n. 353, che integra il citato Decreto ministeriale 28 Aprile 2021, n. 564, mediante l’indicazione di ulteriori soggetti che possono essere iscritti nell’Anagrafe:

- a) *le amministrazioni, gli istituti, gli organismi di ricerca e gli enti pubblici e privati che svolgono, per finalità statutarie, attività di ricerca o di promozione o sviluppo della ricerca;*



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b) *i soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di attività di ricerca, di sviluppo e/o promozione della ricerca;*

VISTA la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante “*Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti*”;

VISTE le disposizioni contenute nell'articolo 4, della Legge 28 ottobre 2024, n. 162, rubricato “*Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche*” ed in particolare:

- il comma 3, il quale prevede che “*Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza*”;
- il comma 4, il quale stabilisce che “*Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. atti n. 74/CSR del 7 maggio 2025, registrato agli atti d'ufficio prot. AOOGABMUR n. 4775 del 07.05.2025;

RITENUTA la necessità di aggiornare l'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

DECRETA

Art. 1

Istituzione, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche, della sezione denominata “*Laboratori di ricerca pubblici e privati*”

1. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, e di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti, il presente decreto aggiorna i criteri di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche, prevista ai sensi dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, per l'istituzione, in applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge 28 ottobre 2024, n. 162, di una apposita sezione denominata “*Laboratori di ricerca pubblici e privati*”, nel seguito anche semplicemente “*Sezione Laboratori*”.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

Modalità, requisiti e criteri di iscrizione nella sezione denominata “*Laboratori di ricerca pubblici e privati*”

1. Ai sensi di quanto disciplinato dal presente decreto, potranno presentare domanda di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche, nell'apposita “*Sezione Laboratori*”, i laboratori di ricerca pubblici e privati che risultino in possesso dei requisiti previsti nell'Allegato “*Criteri, requisiti e modalità di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle Ricerche per i laboratori di ricerca pubblici e privati*”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. I laboratori iscritti nell'apposita sezione possono essere destinatari diretti di finanziamenti, in quanto assegnatari di contributi per attività di ricerca, nonché indiretti per attività di collaborazione nell'espletamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, iscritti nell'Anagrafe nazionale delle ricerche e che ricevono contributi pubblici a fini di ricerca.
3. L'iscrizione di un Laboratorio all'Anagrafe nazionale delle ricerche non attribuisce al medesimo alcun titolo o particolare qualifica o accreditamento.

Art. 3

Adempimenti delle Amministrazioni competenti

1. Le Amministrazioni pubbliche competenti, centrali e territoriali, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, della Legge 28 ottobre 2024, n. 162 e del comma 3 dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la concessione di contributi per attività di ricerca a soggetti pubblici o privati, che affidano ai Laboratori iscritti nell'apposita sezione l'espletamento di attività o parte di progetti finanziati con contributi pubblici, sono tenute ad acquisire il codice di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati nell'apposita “*Sezione Laboratori*” e a registrare, nella medesima “*Sezione Laboratori*”, i finanziamenti concessi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO

CRITERI, REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLE RICERCHE PER I LABORATORI DI RICERCA PUBBLICI E PRIVATI

1. Criteri per l'iscrizione alla Sezione "Laboratori di ricerca pubblici e privati".

1.1 Costituiscono criteri per l'iscrizione alla Sezione "Laboratori di ricerca pubblici e privati":

- a) il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti descritti nel paragrafo 2, in termini di risorse strumentali, tecniche e tecnologiche, nonché di competenze tecniche, scientifiche ed organizzative;
- b) l'attestazione, da parte del legale rappresentante, dei risultati conseguiti dal laboratorio in termini di attività svolta a supporto della ricerca applicata, per innovazione di prodotto e/o processo, nonché di trasferimento tecnologico.

1.2 Possono iscriversi alla Sezione "Laboratori di ricerca pubblici e privati" i laboratori che svolgano attività di ricerca nei settori individuati dallo European Research Council PE - Physical Sciences and Engineering e LS - Life Sciences.

1.3 Possono iscriversi alla Sezione "Laboratori di ricerca pubblici e privati" ed ottenere un codice CAR (Codice Anagrafe Ricerche) i laboratori che svolgano le attività di cui al precedente punto 1.2, anche afferenti ad Università, Enti Pubblici di Ricerca e Organismi pubblici di ricerca, ovvero soggetti giuridici di diritto privato, che abbiano almeno una sede in Italia, incluse le fondazioni e le altre organizzazioni no-profit, e soggetti a partecipazione pubblica o mista pubblico-privata o soggetti a controllo pubblico.

1.4 I soggetti, ai fini della iscrizione nella sezione "Laboratori di ricerca pubblici e privati" dovranno attestare, a cura del legale rappresentante, di svolgere due o più tra le seguenti tipologia di attività, anche in favore di altri soggetti pubblici o privati:

- sviluppo di progetti di ricerca, con ricadute dirette sulle imprese, finalizzati all'applicazione industriale;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- esecuzione di sperimentazioni e prove a sostegno dei progetti di ricerca ovvero per il miglioramento dei processi produttivi e/o per il miglioramento delle caratteristiche di componenti e prodotti ovvero per il completamento, lo sviluppo, il perfezionamento di materiali, processi di produzione, componenti e prodotti;
- realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- sviluppo di risultati di ricerca, diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca;
- realizzazione di progetti di ricerca commissionata o collaborativa, anche oggetto di specifici accordi contrattuali con imprese, con altri operatori della ricerca, con enti territoriali, per la messa a punto di innovazioni;
- attività di ricerca applicata per la progettazione e lo sviluppo sperimentale di nuovi prototipi o dimostratori, anche attraverso la partecipazione a programmi di finanziamento pubblici;
- sviluppo e valorizzazione commerciale dei risultati delle attività di ricerca svolte, anche tramite brevetti;
- erogazione di servizi conto terzi, come studi, prove e sperimentazioni.

1.5 Possono iscriversi alla Sezione “Laboratori di ricerca pubblici e privati” i soggetti dotati di personalità giuridica. Nel caso in cui il laboratorio richiedente l’iscrizione non coincida con un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma, ad esempio nel caso di laboratori appartenenti ad università/enti di ricerca/organismi pubblici di ricerca, è necessario che esso sia configurato come unità operativa dotata di autonomia funzionale e organizzativa e che costituisca un centro di spesa autonomo rispetto all’ente di appartenenza.

1.6 Fermo restando quanto previsto al punto 1.5, possono richiedere l’iscrizione anche i laboratori organizzati in rete fra più soggetti, ad esempio fra un centro universitario ed una società consortile o una fondazione, in presenza di una governance chiaramente identificabile in termini di organizzazione e responsabilità, sulla base di specifici accordi.

1.7 In caso di laboratori all’interno di una impresa di produzione, potrà richiedere l’iscrizione l’impresa, qualora non precedentemente iscritta all’Anagrafe nazionale delle Ricerche, ovvero, se già iscritta, potrà richiedere di modificare la sezione di iscrizione e ottenere un codice CAR, specifico per il Laboratorio. In quest’ultimo caso è necessario che tale unità abbia autonomia funzionale e organizzativa e che costituisca un centro di ricavi e spese autonomo.

2. Requisiti per l’iscrizione alla Sezione “Laboratori di ricerca pubblici e privati”.



Al Ministro dell'università e della ricerca

2.1 Costituiscono requisiti per l'iscrizione alla Sezione "Laboratori di ricerca pubblici e privati":

- a) l'aver svolto almeno un biennio di attività, con riferimento alla data di presentazione di attribuzione del codice CAR;
- b) la presenza di almeno 5 unità di personale destinato ad attività di ricerca, ovvero alle attività di cui al punto 1.4.

2.2 Oltre ai requisiti di cui al precedente punto 2.1, che costituiscono requisiti essenziali per l'inserimento nella Sezione "Laboratori di ricerca pubblici e privati", il Laboratorio che richiede l'iscrizione dovrà fornire informazioni relativamente all'eventuale possesso dei seguenti requisiti:

- disponibilità di attrezzature adeguate all'attività di ricerca nel settore indicato in fase di domanda, di cui fornire accurata descrizione;
- eventuali attestati di Organismi e/o Enti di Certificazione e/o di accreditamento riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale nel settore di competenza;
- eventuale certificazione del sistema qualità (UNI, EN, ISO);
- pubblicazioni, brevetti e quant'altro possa esprimere la validità delle attività di ricerca e la possibilità di industrializzare i risultati conseguiti negli ultimi cinque anni. In particolare:
 - pubblicazioni presentate dal laboratorio, su riviste nazionali e/o internazionali, e/o atti di convegni, libri, ecc. di adeguata collocazione editoriale e comunque soggette alle correnti procedure di revisione;
 - brevetti registrati;
 - attività di promozione scientifica effettuata;
 - volume delle attività di ricerca (di base, industriale, sperimentale) svolte dal laboratorio per ciascun anno dell'ultimo triennio, anche con riferimento al valore economico delle stesse;
 - partecipazione a progetti di ricerca in ambito nazionale o comunitario o internazionale, finanziato da una pubblica amministrazione ovvero con fondi privati;
 - eventuali commesse di ricerca per conto di grandi imprese e/o PMI;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- collaborazioni con altri soggetti, in particolare con Università, Enti Pubblici di Ricerca, Organismi di ricerca.

3. Modalità di iscrizione alla Sezione “Laboratori di ricerca pubblici e privati”.

3.1 Le modalità di iscrizione alla Sezione “Laboratori di ricerca pubblici e privati” sono le medesime previste per i soggetti di cui ai Decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca 28 Aprile 2021, n. 564, e 14 Aprile 2022, n. 353.

3.2 L’iscrizione alla Sezione “Laboratori di ricerca pubblici e privati” potrà essere richiesta, dai laboratori in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, accedendo alla piattaforma dedicata <https://www.anagrafenazionale ricerche.mur.gov.it/> ed effettuando il login attraverso il sistema pubblico di identità digitale e compilando i campi obbligatori e i campi facoltativi.

3.3 L’iscrizione di un Laboratorio all’Anagrafe nazionale delle ricerche non attribuisce al medesimo alcun titolo o particolare qualifica o accreditamento.